

Parte Speciale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

231/2001

Versione del 20.12.2023

Sommario

PARTE SPECIALE	5
1. INTRODUZIONE	5
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	6
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)	8
A.1 Premessa	8
A.2 Reati applicabili	9
A.3 Identificazione delle Attività Sensibili	11
A.4 Protocolli specifici di prevenzione	12
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)	18
B.1 Reati applicabili	18
B.2 Identificazione delle Attività Sensibili	19
B.3 Protocolli generali di prevenzione	19
B.4 Protocolli specifici di prevenzione	20
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) E REATI TRANSNAZIONALI E REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)	21
C.1 Premessa	21
C.2 Reati applicabili	21
C.3 Identificazione delle Attività Sensibili	22
C.4 Protocolli specifici di prevenzione	23
D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	25
D.1 Reati applicabili	25
D.2 Identificazione delle Attività Sensibili	25
D.3 Protocolli specifici di prevenzione	26
E) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto)	28
E.1 Reati applicabili	28
E.2 Identificazione delle Attività Sensibili	28
E.3 Protocolli specifici di prevenzione	29
F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	30
F.1 Premessa	30
F.2 Reati applicabili	30
F.3 Identificazione delle Attività Sensibili	31

F.4 Protocolli generali di prevenzione	31
F.5 Protocolli specifici di prevenzione	32
F.6 Ulteriori principi	37
F.7 Ulteriori controlli specifici	37
G) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)	38
G.1 Reati applicabili	38
G.2 Identificazione delle Attività Sensibili	38
G.3 Protocolli specifici di prevenzione	39
H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies del Decreto)	41
H.1 Reati applicabili	41
H.2 Identificazione delle Attività Sensibili	43
H.3 Protocolli specifici di prevenzione	43
I) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	44
I.1 Identificazione delle Attività Sensibili	44
I.2 Principi generali di comportamento	44
L) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)	45
L.1 Reati applicabili	45
L.2 Identificazione delle Attività Sensibili	47
L.3 Protocolli generali di prevenzione	48
L.4 Protocolli specifici di prevenzione	50
M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)	53
M.1 Reati applicabili	53
M.2 Identificazione delle Attività Sensibili	53
M.3 Protocolli specifici di prevenzione	53

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, la presente Parte Speciale è il risultato, tra l'altro, di un processo (c.d. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera il Centro Medico.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un Reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti applicabili al Centro Medico. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, FISIOMEDICA potrebbe essere considerato responsabile anche qualora tali Reati siano commessi nella forma del tentativo.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso il Centro Medico, sono stati poi individuati i **principi di comportamento** ed i **protocolli di prevenzione**, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di Reato ritenuta applicabile al Centro Medico e segnatamente:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto) e Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- d) Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- e) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
- f) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- g) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- h) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- j) Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- l) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto).

In ciascuna Sezione, per ciascuna tipologia di Reato, sono quindi indicati:

- 1) le **Attività Sensibili** individuate nell'ambito dei Reati applicabili al Centro Medico;
- 2) i relativi **Protocolli specifici di prevenzione**.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 3.4 della Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico del Centro Medico, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto.

Costituiscono, pertanto, presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico**, che qui si intende integralmente richiamato, nonché i principi e le

norme discendenti dalla Regola di Vita, cui i destinatari devono attenersi nell'ambito delle attività svolte presso il Centro Medico.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, FISIOMEDICA si impegna a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, i **protocolli generali di prevenzione** prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni del Centro Medico rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto, del Modello e del Codice Etico del Centro Medico;
- le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo siano formalizzate all'interno del Centro Medico;
- i livelli di dipendenza gerarchica siano e che siano descritte le mansioni di ciascun dipendente del Centro Medico;
- le fasi di e i livelli autorizzativi degli atti del Centro Medico siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia coincidenza fra chi assume o attua le decisioni, chi ne deve dare evidenza contabile e chi è tenuto a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure del sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati del Centro Medico sia conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione/soggetto competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché all'Organismo di Vigilanza;
- i flussi finanziari del Centro Medico, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili e tracciati;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia formalmente individuato un Responsabile per l'attuazione delle operazioni di maggior rilievo nell'ambito delle cosiddette "attività diverse del Centro Medico";
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le prassi in essere e le procedure operative, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
- nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tali deroghe sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- i contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto che regolano i rapporti con soggetti terzi, prevedano apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del Centro Medico, del Codice Etico e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte

dell'Organismo di Vigilanza del Centro Medico e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza di FISIOMEDICA le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

- qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, il Centro Medico ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte;
- qualora le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, siano date in *outsourcing*, il Centro Medico comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello. I contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio prevedano le "clausole 231" di cui sopra.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1 Premessa

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, PA), intesa in senso lato e tale da comprendere le PA estere, presuppongono l'instaurazione di rapporti con la PA.

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, etc.).

A norma dell'art. 357 c.p., è **pubblico ufficiale** colui che esercita una **pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**.

La **funzione legislativa** consiste nell'attività **diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge**. Ricomprendendo, in tale ambito, sia l'attività legislativa costituzionale, sia l'attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia, infine, l'attività legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. È pubblico ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere (ad es. il Parlamento, il Governo, le Regioni e le Province, le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale).

La **funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale** in senso proprio, **sia l'insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari** la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione giurisdizionale. È pubblico ufficiale chi esercita l'attività afferente all'amministrazione della giustizia (ad es.: magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).

La **funzione amministrativa pubblica** si caratterizza per essere **disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi**.

Da ultimo, i **poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa"**, possono essere classificati in: *potere deliberativo, potere autoritativo e potere certificativo* della PA.

- il **potere deliberativo** della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione"; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, l'aggiudicazione di una gara;
- il **potere autoritativo** della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare 'concessioni' ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il **potere certificativo** viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente"; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi esercita infatti il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell'integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell'apparecchiatura, rilasciando un apposito verbale.

L'art. 358 riconosce la qualifica di "**incaricato di un pubblico servizio**" (di seguito IPS) a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, **prestano** un pubblico servizio, intendendosi per tale "**un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima** e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei 'poteri' sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un'attività intellettuale caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che

svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalì; Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle già menzionate finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Concussione (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.

☐ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.

☐ **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

☐ **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

☐ **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altre utilità.

☐ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

☐ **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

☐ **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

☐ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari

e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

Attività sensibili comuni

- 1) Gestione degli **adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (ad es. rapporti con Comuni e Vigili del Fuoco per l'apertura di una nuova struttura)
- 2) Gestione dei **rapporti con soggetti pubblici nell'ambito di ispezioni** (ad es. ASL, Vigili del Fuoco, INPS, ecc.)
- 3) Gestione delle **attività di bilancio e delle attività contabili e fiscali**
- 4) Gestione del **contenzioso**
- 5) Gestione di **finanziamenti, erogazioni e contributi**

Attività sensibili "strumentali" comuni

- 1) Gestione degli **acquisti di beni** (ad esclusione dei farmaci) e **servizi** (ivi incluse le consulenze e gli appalti)
- 2) **Selezione, assunzione e gestione del personale**
- 3) Gestione delle **risorse finanziarie** (incassi e pagamenti) ivi inclusa la **piccola cassa**, e gestione di **omaggi, liberalità e donazioni**
- 4) **Definizione delle tariffe** (ad es. tariffario per «linea solventi»)

Attività sensibili specifiche - centri socio-sanitari e sanitari

- 1) Richiesta e gestione **accreditamento istituzionale**
- 2) Gestione delle **convenzioni e dei rimborsi ottenuti da Pubbliche Amministrazioni** (Regione, Comuni, ecc.)

Attività sensibili “strumentali” specifiche - centri socio-sanitari e sanitari

- 1) Gestione e **acquisto di farmaci** (se e quando previsto)
- 2) Erogazione delle **prestazioni di cura, sanitarie, riabilitative diagnostiche e ambulatoriali**
- 3) Gestione delle **convenzioni e dei rimborsi ottenuti da Pubbliche Amministrazioni** (Regione, Comuni, ecc.)

A.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione degli **adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (ad es. rapporti con Comuni e Vigili del Fuoco per l'apertura di una nuova struttura) i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri in base a procure/mansioni/deleghe e tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano firmati ed autorizzati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/mansioni/deleghe; ove possibile, sia garantito l'invio di documentazione tecnica di supporto predisposta da esperti (ad es. consulenti);
 - siano individuati chiaramente e formalmente i soggetti che hanno il potere di rappresentare il Centro Medico nei rapporti con gli enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio e delle modalità operative in caso di comunicazione di dati/informazioni;
 - sia assicurata la tracciabilità degli incontri di maggior rilievo (ad es. richiesta di un'autorizzazione) con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio (ad es. archiviazione della documentazione oggetto dell'incontro e predisposizione di flussi informativi – anche tramite mail - verso l'Amministratore della struttura di riferimento/Rappresentante Legale);
 - sia garantita la separazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per richiesta di autorizzazioni e chi la controlla;
 - sia verificata la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati e delle informazioni incluse nella documentazione predisposta;
 - siano implementate attività di monitoraggio della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni;
 - siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - sia garantita idonea archiviazione di tutta la documentazione predisposta e inviata alle autorità competenti;
 - siano comunicati tempestivamente all'Amministratore della struttura di riferimento/Rappresentante Legale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

2) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti con soggetti pubblici nell'ambito di ispezioni** (ad es. ASL, Vigili del Fuoco, INPS, Regione ecc.) i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano individuati in maniera chiara e formale i soggetti che hanno il potere di rappresentare il Centro Medico nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, Ministero della Sanità, dell'Università e della Ricerca, Uffici Regionali per l'accreditamento, Vigili del Fuoco, INPS, etc.) in caso di visita ispettiva;
- sia garantito, ove possibile, il coinvolgimento durante le visite ispettive di almeno due soggetti del Centro Medico;
- sia garantita la rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti (attraverso l'invio di una informativa formalizzata nei confronti del Rappresentante Legale e dell'Organismo di Vigilanza) in merito ai contenuti e alle evidenze emerse nel corso delle ispezioni (è richiesta la rendicontazione delle visite ispettive anche nei casi in cui non vengano riscontrate irregolarità, ad esempio attraverso l'indicazione di tutti i documentati/presentati consegnati);
- sia garantita adeguata informativa, in favore della Rappresentante Legale del Centro Medico, in merito all'inizio del procedimento di ispezione e dell'esito della stessa;
- si informi l'Organismo di Vigilanza dell'inizio e della fine del procedimento ispettivo, nonché del suo esito finale;
- sia garantita presso la struttura l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione e dei relativi verbali di ispezione per eventuali verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza ed al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

3) Per le operazioni relative alla gestione delle **attività di bilancio e delle attività contabili e fiscali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano individuati in maniera chiara e formale i soggetti che hanno il potere di rappresentare il Centro Medico nei rapporti con la PA (ad es.: Amministrazione Finanziaria, INPS, INAIL, Ispettorati territoriali del lavoro, ecc.) e le modalità operative in caso di comunicazione di dati / informazioni;
- tutti i dati, prima di essere inviati, debbono essere preventivamente sottoposti ad una verifica di accuratezza e completezza da parte del personale preposto all'interno dell'organizzazione;
- le modifiche all'anagrafica dei dipendenti siano documentate e autorizzate dai soggetti a ciò preposti;
- prima di procedere alla liquidazione degli stipendi, il calcolo dei cedolini sia controllato dal responsabile dell'amministrazione;
- gli accessi telematici per la gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali siano assegnati dall'amministratore solo a personale autorizzato dotato di apposite credenziali di accesso (*password* e *user ID*);
- sia assicurato il controllo dei dati contabili/fiscali del Centro Medico;
- i calcoli, preparati dal personale siano rivisti dallo studio commercialista esterno incaricato di verificarne la correttezza.

4) Per le operazioni relative alla gestione del **contenzioso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia individuato in maniera chiara e formale un Responsabile dotato dei poteri necessari per rappresentare

- il Centro Medico o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- il Centro Medico assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;

- tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell’Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - sia previsto un periodico monitoraggio dello *status* dei contenziosi, nel quale viene indicato l’andamento delle cause aperte e il livello di spesa sostenuto e da sostenere;
 - tutta la documentazione di supporto delle cause in corso (es. comparizioni in giudizio, comunicazioni, etc.) debbono essere archiviate all’interno di ciascun presidio.
- 5) Per le operazioni relative alla gestione di **finanziamenti, erogazioni e contributi**, alla richiesta e gestione dell’Accreditamento Regionale per le strutture sanitarie, **nonché alla gestione delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione**, protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano individuati in maniera chiara e formale i soggetti che hanno il potere di rappresentare il Centro nei rapporti con la PA e le modalità operative in caso di comunicazione di dati/informazioni;
 - tutti i dati, prima di essere inviati, debbano essere preventivamente sottoposti ad una verifica di accuratezza e completezza da parte del personale preposto all’interno dell’organizzazione e supportati da adeguata documentazione;
 - sia garantita la tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla documentazione a questa inviata ed alle visite ispettive ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale;
 - sia garantita la rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti (attraverso l’invio di una informativa formalizzata nei confronti dell’Amministratore e dell’Organismo di Vigilanza) in merito ai contenuti e alle evidenze emerse nel corso delle ispezioni (è richiesta la rendicontazione delle visite ispettive anche nei casi in cui non vengano riscontrate irregolarità, ad esempio attraverso l’indicazione di tutti i documentati/presentati consegnati);
 - sia garantita la separazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria alla richiesta di eventuali contributi pubblici e chi la controlla.
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al Centro finanziatore, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 6) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni** (ad esclusione dei farmaci) e **servizi** (ivi incluse le consulenze e gli appalti), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano definiti in maniera chiara e formale i ruoli, i compiti e le responsabilità nelle attività di selezione del fornitore;
 - siano definiti dei criteri di selezione e di valutazione dei fornitori;
 - la selezione di fornitori/appaltatori/consulenti avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza;
 - verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, Certificati della Camera di Commercio con dicitura fallimentare (da rinnovarsi ogni

due anni), carichi pendenti, ultimo bilancio di esercizio e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;

- sia garantita, ove possibile, la comparazione di più offerte preventivamente alla selezione del fornitore; nel caso in cui non fosse possibile rispettare il principio relativo alla comparazione di più offerte, deve essere redatta una nota scritta nella quale vengano formalizzate le motivazioni che giustificano tale *modus operandi*;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- sia definito l'iter autorizzativo per l'emissione di ordini di acquisto / firma del contratto;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, il soggetto richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non siano corrisposti compensi a consulenti e/o professionisti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese al Centro Medico o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Con particolare riferimento alla gestione ed all'acquisto di **farmaci**, i protocolli di prevenzione prevedono che sia svolto e formalizzato, periodicamente, un inventario fisico dei farmaci e dispositivi medici al fine di monitorare le reali esigenze di approvvigionamento.

7) Per le operazioni relative alla **selezione**, all'**assunzione** ed alla **gestione del personale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito l'iter autorizzativo necessario per le assunzioni;
- per ogni profilo ricercato, salvo motivi di oggettiva urgenza/impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate almeno due candidature;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo al quale siano presenti, ove possibile, almeno due soggetti del Centro Medico;
- il candidato sia valutato sia in base ai requisiti di professionalità, indipendenza, competenza sia in relazione alle proprie attitudini etico-comportamentali, evitando favoritismi di ogni sorta;
- sia garantita la tracciabilità dell'iter di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta, formalizzando in apposita documentazione le valutazioni dei candidati, ivi inclusi quelli non assunti;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e i funzionari della Pubblica Amministrazione.
- le valutazioni dei candidati, ivi inclusi quelli non assunti, siano formalizzate in apposita documentazione;
- siano definite condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- sia definita una contrattualistica *standard* che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico, anche clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001, nonché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al Codice Etico del Centro Medico.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per brevi periodi, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.);

- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non rispetti il principio della meritocrazia.

8) Per le operazioni relative alla gestione delle **risorse finanziarie** (incassi e pagamenti) - ivi inclusa la **piccola cassa**, e gestione di **omaggi, liberalità e donazioni** - i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definite le modalità di verifica e autorizzazione del pagamento e delle fatture passive relative all'acquisto di beni, servizi e spese generali;
- sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario;
- siano rispettati i limiti di utilizzo del denaro contante di cui all'art. 49 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.;
- il Centro Medico si avvalga esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano definite le modalità di gestione degli acquisti in contanti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi ed i pagamenti del Centro Medico siano sempre tracciabili, tracciati e dimostrabili con le relative evidenze documentali;
- in relazione alla gestione della piccola cassa:
 - ✓ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
 - ✓ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa;
 - ✓ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
 - ✓ siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- non possano essere mai elargiti omaggi che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (ad es.: un funzionario della Pubblica Amministrazione);
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

9) Per le operazioni relative alla gestione delle **tariffe** (ad es. tariffario per «linea solventi») ed all'erogazione delle **prestazioni di cura, sanitarie, riabilitative e di diagnostica e ambulatoriale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito il processo di definizione delle tariffe, nonché l'iter autorizzativo relativo alla concessione di eventuali sconti;
- le tariffe della "linea solventi" siano opportunamente diffuse all'interno dell'organizzazione (ad es.: tramite affissione);

- le prestazioni della “linea solventi” siano rendicontate mensilmente;
- le prestazioni sanitarie elargite gratuitamente, rese ad esempio in favore di famiglie in difficoltà economiche, siano registrate contabilmente come liberalità.

Nell’ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di promettere o concedere tariffe di favore/prestazioni gratuite a funzionari pubblici/soggetti vicini o graditi a funzionari pubblici al fine di ottenere un’indebita utilità per il Centro Medico.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all' art. 24-bis del Decreto:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (art. 491-bis c.p.)
Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)
Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-quater c.p.)
Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.)
Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso il Centro Medico la seguente **Attività Sensibile** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

Attività sensibile comune

- 1) Gestione del sistema informatico

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono l'Attività Sensibile individuata nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia vietato accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico del Centro Medico o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per FISIOMEDICA (ad es. reperendo informazioni e dati);
- sia vietato ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici del Centro Medico o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per il

Centro Medico (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);

- sia vietato procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti del Centro Medico, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per il Centro Medico;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet* e/o *smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per il Centro Medico;
- sia vietato eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione del sistema informatico**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i *server* applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
 - l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user ID* e *password* utente con scadenza periodica;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
 - le risorse informatiche assegnate siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività del Centro Medico e non possano essere cedute a terzi. Tali risorse siano conservate in modo appropriato e sia tempestivamente informato il Centro Medico di eventuali furti o danneggiamenti;
 - ogni utente disponga di *user ID* e *password* personale per l'accesso ai sistemi informativi del Centro Medico, custodisca accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorni periodicamente secondo le tempistiche imposte dal Centro Medico;
 - siano prontamente eliminate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
 - siano utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
 - sia compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei *software* in uso;
 - siano effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/disattive nonché alle licenze possedute ed ai programmi installati;
 - siano effettuate verifiche periodiche in merito all'eventuale installazione di *software* non autorizzati sui sistemi operativi del Centro Medico;
 - la rete sia protetta da *firewall* e da *software antivirus/antispam*;
 - i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati periodicamente ed i supporti adeguatamente conservati;
 - sia garantita la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
 - la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) E REATI TRANSNAZIONALI E REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)

C.1 Premessa

L'art. 10 della L. 146/2006 prevede l'estensione della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- compresso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

C.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all'art. 24-ter del Decreto:

Delitti di criminalità organizzata

☐ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

☐ Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

☐ Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità.

☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990,



n. 309)

Costituito dalla condotta di chi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso DPR, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

- ☐ **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**

Reati transnazionali

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all'art. 10, L. 146/2006:

- ☐ **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Per fluidità del documento, si rimanda alla condotta descritta al paragrafo C.2 – Reati applicabili – Delitti di criminalità organizzata, in riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p.

- ☐ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Per fluidità del documento, si rimanda alla condotta descritta al paragrafo C.2 – Reati applicabili – Delitti di criminalità organizzata, in riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p.

- ☐ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)**

- ☐ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

- ☐ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

C.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

Attività sensibili comuni

- 1) Gestione delle attività di bilancio e delle attività contabili e fiscali**
- 2) Gestione degli acquisti di beni (ad esclusione dei farmaci) e servizi (ivi incluse le consulenze e gli appalti)**
- 3) Selezione, assunzione e gestione del personale**

- 4) Gestione delle **risorse finanziarie** (incassi e pagamenti) ivi inclusa la **piccola cassa**, e gestione di **omaggi, liberalità e donazioni**

Attività sensibili specifiche - centri socio sanitari e sanitari

- 1) Gestione e acquisto di **farmaci**
- 2) Richiesta e gestione **accreditamento istituzionale**
- 3) Gestione delle **convenzioni e dei rimborsi ottenuti da Pubbliche Amministrazioni** (Regione, Comuni, ecc.)

C.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla gestione delle **attività di bilancio** e delle **attività contabili e fiscali** ed alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi e pagamenti) ivi inclusa la piccola cassa, e gestione di omaggi, liberalità e donazioni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutte le fatture ricevute da fornitori e da consulenti siano a fronte di beni o servizi effettivamente ricevuti o di cui il Centro Medico abbia usufruito, in linea con quanto previsto dal relativo contratto;
- sia tenuta traccia scritta della effettiva ricezione del bene o del servizio e sia tenuta evidenza delle verifiche effettuate;
- i contratti con i fornitori di beni o servizi e con i consulenti siano sempre redatti in forma scritta o fondati su ordini d'acquisto in forma scritta e indicanti la tipologia del bene, le modalità e i tempi di consegna o di erogazione.

Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 3) e 8) e nella Sezione D "Reati societari", con particolare riferimento al paragrafo D.3, punto 1).

2) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni** (ad esclusione dei farmaci) e **servizi** (ivi incluse le consulenze e gli appalti), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano formalizzati i criteri di scelta dei fornitori anche mediante l'utilizzo di modulistica *standard* che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico, anche clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001, nonché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al Codice Etico del Centro Medico;
- sia verificata (e monitorata nel tempo) l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso, ad esempio, la richiesta di *brochure* informative, Certificati di Camera di Commercio, Certificato del Casellario Giudiziale, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ultimo bilancio di esercizio, autodichiarazioni antimafia e ogni altra informazione utile;
- sia verificata, in caso di esercizio di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (es. rifiuti), l'eventuale iscrizione presso le *white list* prefettizie;
- sia garantita la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- sia fornita adeguata motivazione in caso di selezione di fornitori in deroga ai protocolli qui delineati;

- sia verificata la congruità del corrispettivo pattuito;
- sia verificato, per le attività che lo richiedano, il possesso delle specifiche autorizzazioni;
- sia verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- sia monitorata l'avvenuta consegna del bene o l'effettuazione del servizio richiesto;
- sia verificata la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 3) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione del personale** si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 7).
- 4) Per le operazioni relative alla gestione ed all'acquisto di **farmaci**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- nelle strutture in cui si effettua l'acquisto di farmaci sia previsto ed adeguatamente compilato un registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - sia previsto il consenso per la somministrazione o meno dei farmaci in favore dei pazienti;
 - i farmaci acquistati vengono conservati nel locale del personale sanitario, su apposito carrello farmaci, entrambi (locale e carrello) chiusi a chiave.
- 5) Per le operazioni relative alla gestione dei **contributi**, delle **convenzioni** e dei **rimborsi ottenuti da Pubbliche Amministrazioni**, nonché alla richiesta ed alla gestione dell'**accreditamento istituzionale**, si rimanda a quanto previsto A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 5) e 10).

D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all'art. 25-ter del Decreto:

☐ **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

☐ **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

☐ **Corruzione tra privati** (art. 615-ter c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci, dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

☐ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto:

Attività sensibili comuni

- 1) Gestione delle attività di bilancio e delle attività contabili e fiscali
- 2) Gestione di finanziamenti, erogazioni e contributi
- 3) Gestione degli acquisti di beni (ad esclusione dei farmaci) e servizi (ivi incluse le consulenze e gli appalti)
- 4) Gestione dei rapporti con enti certificatori

Attività sensibili “strumentali” comuni

- 1) Selezione, assunzione e gestione del personale
- 2) Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) ivi inclusa la piccola cassa, e gestione di omaggi, liberalità e donazioni
- 3) Gestione degli acquisti di beni (ad esclusione dei farmaci) e servizi (ivi incluse le consulenze e gli appalti)
- 4) Definizione delle tariffe (ad es. tariffario per «linea solventi»)

Attività sensibili specifiche - centri socio sanitari e sanitari

- 1) Gestione e acquisto di farmaci
- 2) Gestione delle convenzioni e dei rimborsi ottenuti da Pubbliche Amministrazioni (Regione, Comuni, ecc.)
- 3) Erogazione delle prestazioni di cura, sanitarie, riabilitative ambulatoriali e di diagnostica

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione delle **attività di bilancio** e delle attività contabili e fiscali, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia adottato un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle prassi interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Centro Medico;
 - siano osservate le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione del Centro Medico;
 - si proceda alla valutazione e alla registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
 - sia assicurato il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
 - siano gestiti in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone l'archiviazione;

- i rapporti con le Autorità di Vigilanza siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta da persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- le comunicazioni previste dalla legge siano effettuate tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo.

2) Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con **enti certificatori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i rapporti con enti certificatori siano gestiti esclusivamente da soggetti previamente identificati;
- gli incontri con enti certificatori siano tracciati (ad es. tramite archiviazione della documentazione oggetto dell'incontro e predisposizione di flussi informativi verso la sede centrale del Centro Medico);
- sia verificata la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati e delle informazioni incluse nella documentazione predisposta;
- sia garantito, ove possibile, il coinvolgimento di almeno due soggetti del Centro Medico negli incontri con enti certificatori;
- siano implementate attività di monitoraggio della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle certificazioni;
- sia garantita idonea archiviazione di tutta la documentazione predisposta e inviata agli enti certificatori.

Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo D.2 della presente Sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale.

E) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto:

☐ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero di chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

☐ **Prostituzione minorile** (art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

☐ **Detenzione di materiale pornografico** (art. 600-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

☐ **Pornografia virtuale** (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

☐ **Adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto:

Attività sensibili specifiche - centri socio sanitari e sanitari

- 1) Erogazione delle prestazioni di cura, sanitarie, riabilitative ambulatoriali e di diagnostica

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative all'**erogazione** dei **servizi** delle **prestazioni di cura, sanitarie, riabilitative, diagnostiche e ambulatoriali** i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano adottate misure preventive sui sistemi informatici che impediscano l'accesso a siti internet a contenuto pedo-pornografico;
- le risorse informatiche assegnate siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività del Centro Medico e non possano essere cedute a terzi;
- preliminarmente all'assunzione sia richiesto, nei centri in cui sono svolte attività che comportano contatti diretti e regolari con minori, il casellario giudiziale del personale da assumere, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis* [Prostituzione minorile], 600-*ter* [Pornografia minorile], 600-*quater* [Detenzione di materiale pornografico], 600-*quinquies* [Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] e 609-*undecies* [Adescamento di minorenni] del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- i pazienti siano periodicamente interpellati sulla qualità dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

F.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La **lesione** è **grave** se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un **periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni**, ovvero ha comportato l'**indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso**, come l'udito, **o di un organo**, ad esempio l'apparato dentale. È **gravissima** se la condotta ha determinato **una malattia probabilmente insanabile** (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'**evento dannoso**, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un **comportamento attivo** (l'agente attua una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un **atteggiamento omissivo** (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

F.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all' art. 25-septies del Decreto:

☐ **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

☐ **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, comma 3, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

F.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni, e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa, da parte del Centro Medico, della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Centro Medico, ritenendo che la dissuasione da comportamenti configurabili come reati possa e debba essere conseguita attraverso il controllo dei propri processi operativi, ha reputato strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di sicurezza, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione, ovvero il Documento di Valutazione di Rischi previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza (DVR) di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa del Centro Medico, sono le seguenti:

Attività sensibili comuni

- 1) Policy aziendale e obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- 2) Individuazione delle disposizioni in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale
- 3) Individuazione del datore di lavoro e deleghe; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità; flussi informativi
- 4) Attività di comunicazione e partecipazione; gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
- 5) Gestione competenze, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori
- 6) Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI¹)
- 7) Attività di sorveglianza sanitaria
- 8) Certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti,
- 9) Gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso
- 10) Rapporti con fornitori, attività di informazione e coordinamento, attività di controllo
- 11) Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività
- 12) Vigilanza e controllo: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro

F.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione, posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

¹ DPI: Dispositivi di Prevenzione Individuale

Uno dei presupposti del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori del Centro Medico, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali di FISIOMEDICA. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso il Centro Medico, dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria e altrui;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispettare la normativa e le procedure interne, al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le procedure interne al fine della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, e i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera g), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Centro Medico;
- i) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- j) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- k) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

F.5 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **policy aziendale e obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia diffusa e consolidata una cultura della sicurezza e della salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
 - siano definiti criteri e modalità da adottarsi per:
 - ✓ l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - ✓ l'individuazione delle aree del Centro Medico in cui si applicano tali prescrizioni e le modalità di diffusione delle stesse;
 - siano identificati i ruoli, le responsabilità e le modalità per lo svolgimento, l'approvazione e l'aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito del Centro Medico;
 - siano svolte tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un alto livello di consapevolezza e capacità in tutto il personale coinvolto;

- sia promossa e attuata ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere.
- 2) Per le operazioni relative all'**individuazione delle disposizioni in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano individuate le disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
 - sia assicurata la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo:
 - ✓ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
 - ✓ l'aggiornamento legislativo;
 - ✓ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.
- 3) Per le operazioni relative all'**individuazione del Datore di lavoro e deleghe; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità; flussi informativi**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- il datore di lavoro rediga il documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
 - il datore di lavoro si assicuri e controlli, anche eventualmente nominando consulenti "ad hoc", che tutti i soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro esercitino effettivamente, efficacemente ed opportunamente i propri compiti, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge e dalle autorità competenti;
 - il datore di lavoro verifichi periodicamente, a tal proposito, la congruità e l'effettività dei poteri delegati ai responsabili dei singoli luoghi di lavoro;
 - il datore di lavoro, avuta notizia del mancato intervento da parte dei soggetti delegati, impartisca adeguate istruzioni affinché siano adottate le opportune misure a protezione dei lavoratori nel caso in cui sussista un grave rischio in merito al quale non sono state attuate le necessarie misure di prevenzione e protezione e sia urgente e improrogabile attuare le stesse;
 - le deleghe siano redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
 - le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili siano adeguate ed effettive.
- 4) Per le operazioni relative alle **attività di comunicazione, e partecipazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia assicurato il coinvolgimento e la consultazione del personale attraverso la definizione delle modalità di:
 - ✓ comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
 - ✓ comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
 - ✓ ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
 - ✓ partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle

misure di tutela;

- il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
- la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

5) Per le operazioni relative alla **gestione competenze, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, sia addestrato. Di tale formazione e/o addestramento sia prevista una verifica documentata. Le attività formative siano erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte ecc.) definite sia da scelte del Centro Medico sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
- la scelta del soggetto formatore sia vincolata da specifici disposti normativi;
- la documentazione inerente alla formazione del personale sia trasmessa alla Rappresentante Legale e sia impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;
- l'attività di formazione abbia lo scopo di:
 - ✓ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
 - ✓ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
 - ✓ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
 - ✓ garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

6) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi sia effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove previsto) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte del Centro Medico;
- i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati ed in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
- a richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione sia un compito non delegabile del datore di lavoro e sia effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione;

- la valutazione dei rischi sia costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, sottoposta a revisione ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro.

7) Per le operazioni relative all'**attività di sorveglianza sanitaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore sia necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi;
- la verifica dell'idoneità sia attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifichi preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il medico competente definisca un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

8) Per le operazioni relative alle **certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI** (Certificato Prevenzione Incendi), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
- preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato sia opportunamente formato;
- tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
- le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza siano registrate;
- in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione ecc.), si provveda a stipulare con il Centro preposto uno specifico contratto di verifica; qualora il Centro preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si proceda come segue:
 - ✓ in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provveda ad affidare loro l'incarico;
 - ✓ in caso di assenza di soggetti alternativi si provveda, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria ecc.).

9) Per le operazioni relative alla **gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero

sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;

- siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo.

10) Per le operazioni relative alla **gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo.

11) Per le operazioni relative ai **rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le attività in appalto e le prestazioni d'opera siano disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- il soggetto esecutore delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenti all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dal Centro Medico);
- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
- in caso di presenza di personale esterno presso siti del Centro Medico (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.

12) Per le operazioni relative alla **gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- la documentazione sia correttamente gestita e siano adottati sistemi di registrazione appropriati al fine di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali;
- sia garantita la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze);
- la gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle

registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avvenga assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

- 13) Per le operazioni relative alla **vigilanza e controllo: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la SSL**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i dirigenti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità ed autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
 - ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività sia segnalata al soggetto delegante, al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
 - i dirigenti collaborino con il RLS e con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi, i dirigenti ed i preposti comunichino tale situazione al datore di lavoro, ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

F.6 Ulteriori principi

Oltre ai principi di comportamento e di prevenzione specifici in precedenza evidenziati, il Centro Medico si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

F.7 Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo del Centro Medico, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico, e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; il datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;
- i soggetti qualificati come datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza del Centro Medico in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- debbono condursi specifiche attività di audit, con cadenza periodica, per controllare l'effettiva attuazione ed idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate

anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente) ed anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di audit di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi a tale scopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

G) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)

G.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all' art. 25-octies del Decreto:

☐ **Ricettazione** (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

☐ **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

☐ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

☐ **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

G.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-octies del Decreto:

Attività sensibili comuni

- 1) Gestione delle attività di bilancio e delle attività contabili e fiscali

2) Gestione degli acquisti di beni (ad esclusione dei farmaci) e servizi

3) Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) ivi inclusa la piccola cassa, e gestione di omaggi

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, in assenza di univoche indicazioni giurisprudenziali e di *best practice*, è stata estesa la mappatura delle attività sensibili anche ai reati presupposto dell'art. 648-ter.1 c.p., ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Si precisa inoltre che, con riferimento a quelle fattispecie delittuose non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 - e che potrebbero potenzialmente costituire reati fonte del delitto di autoriciclaggio - sono ritenuti adeguati i protocolli di prevenzione previsti nelle Sezioni della Parte Speciale del Modello del Centro Medico, alle quali si rimanda integralmente.

Inoltre, secondo un'impostazione avallata dalla dottrina maggioritaria, sono stati anche considerati i delitti non colposi non ricompresi nel catalogo reati ex D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000 – "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205").

G.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni** (ad esclusione dei farmaci) e **servizi** (ivi incluse le consulenze e gli appalti), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- il Centro Medico determini i criteri di valutazione dei fornitori tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta dal Centro Medico, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione);
- i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, siano individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - ✓ profilo soggettivo del fornitore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ✓ comportamento del fornitore (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta di o solleva obiezioni quanto alla comunicazione al Centro Medico del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - ✓ profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e

finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);

- ✓ dislocazione territoriale del fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione attuata, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene attuato attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti del Centro Medico nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

2) Per le operazioni relative alla gestione delle attività di bilancio e delle attività contabili e fiscali, oltre a quanto previsto nella Sezione D "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.3, punto 1), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia assicurata la trasparenza ed il rispetto dei principi contabili, ove applicabili, nella redazione delle dichiarazioni fiscali, dei redditi e sul valore aggiunto;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di chiarezza, correttezza e trasparenza contabile;
- gli incassi e gli esborsi del Centro Medico, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- l'amministratore verifichi, sulla base della propria esperienza, che l'operazione non abbia caratteristiche oggettive (entità, natura) che possano destare il sospetto che l'operazione sia connessa ad attività di riciclaggio;
- vi sia una cultura rivolta ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a fornire il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità proveniente da attività illecite.

3) Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) ivi inclusa la piccola cassa, e gestione di omaggi, liberalità e donazioni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A e nella Sezione C), con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 8) ed al paragrafo C.4, punto 1).

H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all' art. 25-novies del Decreto:

☐ **art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

☐ **art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

☐ **art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,

- videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente Legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

□ **art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di:

- produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

□ **art. 171-octies della Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-novies del Decreto:

Attività sensibile comune

- 1) Gestione del sistema informatico

H.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione del **sistema informatico**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dei *software* in uso presso il Centro Medico;
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
 - siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
 - le applicazioni, laddove possibile, tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
 - siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
 - siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia;
 - siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
 - i rapporti con soggetti terzi (ad es. autori e/o i titolari del diritto d'autore, ecc.) siano gestiti come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima

trasparenza e correttezza.

I) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

1.1 Identificazione delle Attività Sensibili

Non è identificabile una specifica **Attività Sensibile** alla commissione del **Reato di cui all'art. 25-decies del Decreto**. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività svolte dal Centro Medico, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli; tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello ed in un numero pressoché infinito di modalità.

1.2 Principi generali di comportamento

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i Destinatari del Modello e del Codice Etico del Centro Medico, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice Etico del Centro Medico, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri del Centro Medico, di dipendenti o collaboratori del Centro Medico, o di altri soggetti non direttamente collegati ad FISIOMEDICA, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio al Centro Medico.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i destinatari del Modello e del Codice Etico, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e la Rappresentante Legale per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

L) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

L.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all' art. 25-undecies del Decreto:

☐ **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

☐ **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

☐ **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa.

☐ **Circostanze aggravanti** (art. 452-octies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in

cui:

- l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente");
- l'associazione di cui all'articolo 416-bis finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente") ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

☐ **Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);

- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o

dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);

La responsabilità del Centro, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art. 137, comma 13).

□ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b) (art. 256, comma 6, primo periodo).

□ **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee** (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

□ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

□ **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero venga effettuata una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso.

□ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti

- **Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati** (art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

- **Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento** (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dal Centro Medico superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Tutela dell'ozono** (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

L.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto:

- 1) Gestione delle tematiche ambientali
- 2) Gestione dei rifiuti: produzione e caratterizzazione e deposito temporaneo
- 3) Gestione dei rifiuti: trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione
- 4) Contaminazione del suolo e bonifica dei siti inquinati
- 5) Gestione emissioni in atmosfera
- 6) Utilizzo di sostanze lesivo dell'ozono
- 7) Inquinamento ambientale e disastro ambientale

L.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

1) Politica ambientale

Con riferimento alla politica ambientale, siano definiti:

- un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;
- la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;
- un processo strutturato di aggiornamento periodico.

2) Ruoli e responsabilità

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, siano definiti:

- un sistema di formale di attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- un organigramma che includa le funzioni del Centro Medico la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- l'individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;
- la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale devono possedere.

3) Controllo della legislazione

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti agli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree del Centro Medico interessate;
- i criteri e le modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare le modalità per definire le fonti normative accreditate;
 - ✓ individuare correttamente gli scenari legislativi applicabili;
 - ✓ individuare opportuni canali informativi per assicurare la disponibilità della normativa applicabile alle

- parti interessate;
- ✓ monitorare il rispetto della normativa applicabile.

4) Gestione della documentazione

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica del Centro Medico;
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ predisporre, verificare ed emettere documenti connessi con la gestione dell'ambiente, tra cui le procedure e le istruzioni operative;
 - ✓ gestire l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione di origine interna ed esterna.

5) Informazione, formazione e consapevolezza

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità inerenti alla formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti del Centro Medico devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- i tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ definire il fabbisogno formativo;
 - ✓ pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;
 - ✓ verificare l'efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.

6) Controllo operativo

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
 - ✓ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
 - ✓ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

7) Gestione degli acquisti

Con riferimento alla gestione degli acquisti, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;

- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dal Centro Medico, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;
 - ✓ definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro possibile accettabilità all'interno di una *vendor list*;
 - ✓ individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei fornitori critici.

8) Gestione delle emergenze ambientali

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'*habitat*;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

9) Attività di audit

Con riferimento alle attività di *audit* sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse;
- le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- la comunicazione dei risultati alla Rappresentante Legale del Centro Medico.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

L.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione delle tematiche ambientali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno del Centro Medico mediante idonee deleghe gestionali e/o procure, a seconda dei casi.

2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rifiuti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - ✓ al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare, sia tenuta in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - ✓ sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - ✓ sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - ✓ sia valutata l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - ✓ sia assicurato il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ nel caso di trasporto condotto in proprio, sia assicurato il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - ✓ sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa.

3) Per le operazioni riguardanti la **contaminazione del suolo e bonifica dei siti inquinati**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definite le modalità di intervento, anche d'urgenza, in caso di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e le attività di monitoraggio periodico della tenuta dei serbatoi interrati, distributori di carburanti e delle centrali termiche del Centro Medico;

- siano stabilite formalmente le modalità di comunicazione agli enti competenti di accadimenti che possano generare perdite sul suolo e sul sottosuolo;
- i controlli in merito alla tenuta dei serbatoi interrati e dei distributori di carburanti siano condotte da personale esterno al Centro Medico, dotato di idonee qualificazioni tecniche e professionali; qualora dall'esito dei controlli risultino carenze, ne sia data informativa senza indugio all'Organismo di Vigilanza;
- siano attribuite formalmente responsabilità e modalità operative che disciplinino in casi di acquisizione di nuovi siti e/o di dismissione di siti che vedano la presenza di possibili contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali dovute ad attività pregresse.

4) Per le operazioni riguardanti la **gestione delle emissioni in atmosfera**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definiti ruoli e responsabilità per:
 - ✓ l'individuazione delle attività che possono comportare emissioni in atmosfera e l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - ✓ il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
 - ✓ l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- l'effettuazione, nei casi previsti, dei monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
- la comunicazione, ove prescritto, delle risultanze del monitoraggio ai soggetti preposti;
- la disponibilità della comunicazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

5) Per le operazioni relative all'**utilizzo di sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definiti criteri e modalità per il censimento delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e l'aggiornamento degli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
- siano definiti ruoli e responsabilità al fine di assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e per lo smaltimento posseda i requisiti previsti dalla normativa vigente.

6) Per le operazioni relative all'**inquinamento ed al disastro ambientale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definite prassi interne volte a regolamentare la gestione di eventuali situazioni di emergenza che possono generare potenziali situazioni di inquinamento ambientale, nonché adeguata diffusione delle stesse in favore del personale coinvolto;
- sia predisposto un servizio di monitoraggio delle situazioni a rischio e delle misure a queste associate, finalizzate alla prevenzione e/o riduzione della possibile insorgenza di fenomeni di inquinamento ambientale.

M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

M.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili al Centro Medico i seguenti reati di cui all' art. 25-duodecies del Decreto:

☐ Art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 286/1998

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

M.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso il Centro Medico le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-duodecies del Decreto:

- 1) Selezione, assunzione e gestione del personale
- 2) Gestione degli acquisti di beni (ad esclusione dei farmaci) e servizi (ivi incluse le consulenze e gli appalti)

M.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - in caso di lavoratori stranieri, sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti di lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
 - sia verificato, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti di impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
 - l'Amministratore venga informato circa il venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da poter disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego;
 - siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

2) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni** (ad esclusione dei farmaci) e **servizi** (ivi incluse le consulenze e gli appalti), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia previsto l'impegno contrattuale da parte dell'appaltatore al rilascio di apposita autodichiarazione circa l'assolvimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento e il rinnovo alla scadenza dei permessi di soggiorno in capo ai lavoratori extracomunitari impiegati nell'appalto;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.